



**CORTE DEI CONTI**  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER L'EMILIA-ROMAGNA

**ESAME DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ENTI  
LOCALI DELL' EMILIA-ROMAGNA**

**NELL'ANNO 2011**

**(ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011 convertito, con  
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)**

*a cura di:*

Referendario Riccardo Patumi

*con la collaborazione di:*

Dott.ssa Stefania Ravelli – analisi dati e coordinamento

Dott.ssa Adalgisa Spagnuolo – analisi dati e coordinamento

Deliberazione n. 271/2013

Bologna, 24 ottobre 2013

## INDICE

1. Premessa .....	3
2. Quadro normativo di riferimento .....	3
2.1. L'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti del prospetto concernente le spese di rappresentanza .....	4
2.2. Il controllo della Corte dei conti .....	4
2.3 Il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266.....	5
2.4. I vincoli finanziari alle spese di rappresentanza.....	6
3. Requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza .....	7
3.1 Scopo promozionale.....	7
3.2 Inerenza ai fini istituzionali .....	8
3.3. Congruità e sobrietà delle spese .....	8
3.4 Ufficialità della spesa .....	8
3.5 Carattere eccezionale.....	9
3.6 Adempimenti amministrativi e gestionali.....	9
3.7. Riconducibilità della spesa agli organi di vertice .....	9
3.8. Destinatari: soggetti rappresentativi dell'ente al quale appartengono.....	9
3.9. Stanziamento in bilancio e vincolo di cui al d.l. 78/2010 .....	10
3.10. Previa adozione di una normativa .....	10
4. Orientamenti giurisprudenziali .....	11
5. Esiti del monitoraggio .....	15
6. L'istruttoria effettuata dalla sezione .....	16
7. Le irregolarità più significative emerse dall'esame dei prospetti pervenuti .	17
8. Segnalazioni alla procura contabile .....	23
9. Considerazioni conclusive .....	23
10. Tabelle analitiche .....	26

## **1. Premessa**

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 26 dell'art. 16 ha disposto che le spese di rappresentanza, sostenute dagli organi di governo degli enti locali, debbano essere elencate, per ciascun anno a partire dal 2011, in un apposito prospetto allegato al rendiconto della gestione, il quale è oggetto di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto stesso.

Nell'ambito dell'attività programmata per l'anno 2013 (deliberazione 31 gennaio 2013, n. 27), la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, per la prima volta, ha previsto un'attività di monitoraggio delle spese in analisi sostenute dagli enti locali della regione. Tale monitoraggio è stato eseguito esaminando i prospetti pervenuti (nonché i dati forniti dagli enti locali a seguito di richieste istruttorie), allo scopo di verificare la legittimità delle spese sostenute.

In mancanza di una norma che definisca le spese di rappresentanza ed i relativi requisiti di legittimità, per ricostruire la categoria è stato necessario richiamare la giurisprudenza amministrativa, penale, ma soprattutto contabile, la quale è ormai sufficientemente consolidata in materia.

In una prima sommaria accezione, è possibile affermare che possono definirsi spese di rappresentanza quelle effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, mediante attività rivolte all'esterno.

## **2. Quadro normativo di riferimento**

Allo scopo di assicurare un più rigoroso controllo sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali, il legislatore statale, mediante l'art. 16, comma 26, del citato d.l. 138/2011, ha introdotto una previsione in forza della quale *"Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale"*. Detta disposizione, nel prosieguo, ha, inoltre, stabilito che *"con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta*

*giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo*<sup>1</sup>.

### **2.1. L'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti del prospetto concernente le spese di rappresentanza**

In attuazione della norma da ultimo riportata, mediante decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 23 gennaio 2012, è stato definito lo schema tipo del prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente locale, ed è stato deciso che sia trasmesso alle sezioni regionali della Corte dei conti, nonché pubblicato sul sito internet dell'ente, a partire dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2011.

Tale prospetto<sup>2</sup> contiene la descrizione dell'oggetto della spesa, l'occasione nella quale è stata sostenuta e il relativo importo. La compilazione è a cura del segretario dell'ente e del responsabile dei servizi finanziari, i quali sottoscrivono il prospetto unitamente all'organo di revisione economico-finanziario.

### **2.2. Il controllo della Corte dei conti**

Il controllo-monitoraggio svolto dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sulle spese di rappresentanza rientra nell'ambito delle funzioni attribuite alla magistratura contabile dal vigente ordinamento e, in particolare, dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale conferisce alle sezioni regionali menzionate la verifica, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio o di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché della sana gestione finanziaria degli enti locali.

Ad esito del controllo, in tal modo configurato, è previsto che la sezione regionale di controllo della magistratura contabile riferisca sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti interessati, allo scopo di consentire l'attuazione delle attività correttive necessarie a ricondurre l'attività dei singoli enti locali a legittimità.

---

<sup>1</sup> In merito al vincolo finanziario che grava sulle spese di rappresentanza, si rinvia al paragrafo 2.4.

<sup>2</sup> Allegato n. 1.

### **2.3 Il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266**

L'attività di controllo oggetto del presente referto, prevista dall'art. 16, comma 26 del d.l. 138/2011, si affianca al diverso monitoraggio sugli *"atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza"*<sup>3</sup>, di cui all'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale *"gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione."* In particolare, il comma 10 del citato art. 1 stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità."*<sup>4</sup>; in tal modo nell'ambito oggettivo di applicazione della norma risultano ricomprese anche le spese di rappresentanza.

Va ricordato che, per chiarire l'esatta portata del comma 173, la Sezione delle autonomie della Corte, con deliberazione del 17 febbraio 2006, n. 4, ha definito apposite linee guida, precisando che:

- il comma 173 ha abrogato implicitamente i commi 11 e 42 dell'art. 1, legge n. 311 del 2004, i quali precedentemente disciplinavano l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di determinati atti<sup>5 6</sup>;

---

<sup>3</sup> In materia, questa Sezione da ultimo si è pronunciata con deliberazione n. 1/2013, relativamente agli atti posti in essere nell'esercizio finanziario 2009 dagli enti pubblici aventi sede nell'Emilia-Romagna.

<sup>4</sup> Comma così modificato dall'art. 27, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

<sup>5</sup> Il testo dell'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, era il seguente: *"11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale."*

<sup>6</sup> Il testo dell'art. 1, comma 42 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, era il seguente: *"42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce"*

- l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti degli atti, enunciato dal comma 173, riguarda anche le regioni e gli enti locali, pur non essendo applicabili nei loro confronti le disposizioni limitative di cui ai commi 9, 10, 56 e 57.

La differenza tra le due tipologie di controllo previste sulle spese di rappresentanza, sostenute dagli enti locali, riguarda sia i dati oggetto di trasmissione, che l'importo degli atti di spesa soggetti a verifica.

Per quanto concerne il primo aspetto, occorre evidenziare come, mentre ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 le pubbliche amministrazioni trasmettono alla sezione di controllo le singole determine, in ottemperanza all'art. 16, comma 26 del d.l. 138/2011 sono invece inviati semplicemente i prospetti, i quali evidenziano la descrizione dell'oggetto della spesa, l'occasione in cui è stata sostenuta e l'importo della stessa.

La seconda differenza tra i due controlli svolti da questa magistratura è di massimo rilievo. La disposizione da ultimo introdotta, infatti, al contrario di quella prevista dalla legge 266/2005, ha ad oggetto tutte le spese di rappresentanza, e non solo quelle di importo superiore ai 5.000,00 euro; tale circostanza è di massimo rilievo, se solo si considera che, a seguito della difficile situazione finanziaria in cui versano i comuni, nonché del drastico vincolo introdotto dal d.l. 78/2010<sup>7</sup>, la stragrande maggioranza delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della regione è d'importo inferiore ai 5.000,00 euro. Per rendere l'idea, è sufficiente evidenziare come il presente monitoraggio si sia svolto mediante l'esame di diverse migliaia di impegni, mentre gli atti riconducibili alle spese di rappresentanza trasmessi alla Sezione nell'anno 2010 (quindi d'importo superiore a 5.000,00 euro) sono stati solo sei.

Ne consegue, con ogni evidenza, che un monitoraggio approfondito sulle spese in argomento è stato reso possibile solo a seguito dell'introduzione della previsione di cui al d.l. 138/2011.

#### **2.4. I vincoli finanziari alle spese di rappresentanza**

Il legislatore statale, mediante l'art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. n. 122/2010, rubricato "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

---

*illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti."*

<sup>7</sup> Una breve analisi del vincolo è contenuta nel successivo paragrafo 2.4.

della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2012, n. 139, ha giudicato costituzionalmente legittimo tale vincolo, tuttavia evidenziando come lo stesso debba essere inteso come limite complessivo posto alle regioni ed agli enti locali i quali, nell'estrinsecazione della propria autonomia, hanno la facoltà di operare compensazioni tra le singole voci di spesa previste dall'art. 6 precitato, purché sia comunque assicurato il risparmio previsto dalla norma nella sua interezza.

### **3. Requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza**

Come già accennato, i requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza devono essere ricavati, in mancanza di una espressa indicazione normativa, dagli approdi giurisprudenziali in materia, in particolare facendo riferimento alle pronunce della Corte dei conti la quale, sia in sede di controllo, che giurisdizionale, ha avuto modo di approfondire, in diverse occasioni, la materia.

Si richiamano, qui di seguito, i principali requisiti di legittimità delle spese *de quibus*.

#### **3.1 Scopo promozionale**

Già dalla definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, è possibile ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente.

Ne consegue che tutte le spese effettuate non a fini promozionali (es. spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali dell'ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso), oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l'ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in tale categoria (è il caso degli opuscoli informativi finalizzati più a fornire un'immagine positiva del Sindaco, che a pubblicizzare l'attività dell'ente o i servizi offerti alla cittadinanza, in quanto piuttosto connessi con l'attività politica).

### **3.2 Inerenza ai fini istituzionali**

Le spese di rappresentanza devono necessariamente inerire ai fini istituzionali dell'ente pubblico, in quanto, in caso contrario, non sarebbero in ogni caso giustificate e, se sostenute, integrerebbero un danno all'erario.

### **3.3. Congruità e sobrietà delle spese**

Le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato. La sobrietà dev'essere valutata, inoltre, in riferimento alle dimensioni territoriali ed alle caratteristiche del singolo ente locale che le sostiene (ad esempio, sembra evidente come un ente a forte vocazione turistica abbia una maggiore esigenza di promozione della propria immagine), nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso.

Detto presupposto deriva dai principi di economicità, efficienza e razionalità che devono necessariamente caratterizzare l'attività amministrativa.

Il richiamo al canone della sobrietà da parte della giurisprudenza contabile è frequente. La Sezione giurisdizionale regionale dell'Abruzzo della Corte dei conti, con sentenza 30 ottobre 2008, n. 394, ha rilevato che "non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e semmai è richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni sue proprie".

In altri casi la magistratura contabile, a fronte di comportamenti al limite dell'illegittimità, ha finito per decretare l'assoluzione dei soggetti citati, anche tenendo conto della sobrietà della spesa concretamente sostenuta: così la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria della Corte dei conti, con sentenza del 4 agosto 2009, n. 510, evidenziando che "il rispetto del limite della ragionevolezza, da ritenersi implicito nell'esercizio di qualsiasi attività discrezionale della Pubblica Amministrazione, è stato garantito dalla modesta entità dell'ammontare dell'esborso".

### **3.4 Ufficialità della spesa**

Affinché possano essere considerate legittime, è necessario che le spese *de quibus* posseggano il crisma dell'ufficialità, cioè siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466).

### **3.5 Carattere eccezionale**

Le spese in argomento, stante l'ampia discrezionalità che ha l'amministrazione pubblica nel prevederle, hanno carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa.

Tale requisito è ormai consolidato nella giurisprudenza contabile; si veda, per tutte, la Sezione regionale di controllo per la Sardegna della Corte dei conti, deliberazione 9 novembre 1993, n. 111.

### **3.6 Adempimenti amministrativi e gestionali**

Le spese di rappresentanza postulano "l'esigenza, ai fini del riscontro della legittimità delle iniziative e delle relative spese, di una maggiore cura degli aspetti formali e sostanziali dei connessi adempimenti amministrativi e gestionali"; tale cura si deve concretizzare, per quanto concerne in particolare l'acquisto di beni mobili, nella loro assunzione in carico negli appositi inventari, nei quali dev'essere annotato il discarico, con indicazione del destinatario dell'omaggio e dell'occasione che lo ha determinato (così Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione da ultimo citata).

### **3.7. Riconducibilità della spesa agli organi di vertice**

Per poter considerare legittime le spese in argomento, occorre, altresì, che la "funzione di rappresentanza sia espletata non da un qualunque dipendente della pubblica Amministrazione, bensì solo da quegli organi, per lo più posti al vertice, istituzionalmente rappresentativi perché aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine dell'Amministrazione" (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale di Appello, sentenza 18 luglio 1990, n. 234).

Similmente, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte, con la citata deliberazione 466/2012, ha evidenziato che le spese di rappresentanza devono essere effettuate attraverso gli organi che hanno il potere di spendere il nome dell'amministrazione di riferimento.

### **3.8. Destinatari: soggetti rappresentativi dell'ente al quale appartengono**

Le spese di rappresentanza, ove destinate ad autorità, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono. In mancanza di detto presupposto, la spesa dev'essere valutata come rispondente non a un interesse pubblico, bensì all'interesse privato dei destinatari.

In alcuni casi, le spese di rappresentanza possono invece avere come destinataria direttamente la cittadinanza: stampe e omaggi floreali consegnati in occasione dei matrimoni civili, ecc.

Come già accennato, invece, destinatari non possono essere i politici o i dipendenti dell'ente, stante il fatto che la spesa dev'essere rivolta all'esterno.

### **3.9. Stanziamento in bilancio e vincolo di cui al d.l. 78/2010**

Ovviamente, le spese in analisi possono essere effettuate solo entro il limite degli stanziamenti di spesa.

Com'è noto, il legislatore statale, mediante l'art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. "manovra estiva 2010"), ha imposto alle spese di rappresentanza un drastico taglio, stabilendo che "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità". Detto vincolo, come già ricordato, pone agli enti locali un limite complessivo rispetto alle singole voci di cui al citato articolo 6.

### **3.10. Previa adozione di una normativa**

L'ente pubblico dovrebbe effettuare spese di rappresentanza non sulla base di contingenti valutazioni operate volta per volta, bensì partendo da obiettivi criteri predeterminati, in via generale, con riferimento ai fini specifici dell'amministrazione. In tal modo, la discrezionalità del soggetto pubblico nel disporre tali spese risulta correttamente disciplinata e delimitata, in coerenza anche con il loro già esaminato carattere eccezionale.

## **4. Orientamenti giurisprudenziali**

Allo scopo di fornire ulteriori elementi conoscitivi sull'argomento, si richiamano, di seguito, alcune tra le più significative pronunce in materia di spese di rappresentanza adottate dalla Corte dei conti e da altri organi giurisdizionali.

*Sentenza 09 novembre 2005, n. 682 - Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello - Obbligo di rendiconto a fronte dell'utilizzo di una carta di credito.*

Con l'impiego della carta di credito (il cui utilizzo trova dettagliata regolamentazione, con particolare riferimento all'obbligo di documentare periodicamente le spese sostenute, nel decreto del Ministero del Tesoro n. 701/1996)

l'utilizzatore della carta assume la veste di ordinatore di spesa e di agente contabile, dal momento che, con un unico atto, decide l'effettuazione della spesa e ne eroga materialmente l'importo al terzo accipiente. Con ciò, la sua responsabilità appare rivestire natura giuridica contabile e, come tale, consente un esonero (totale o parziale) di responsabilità solo nell'ipotesi in cui l'agente sia in grado di fornire sufficienti elementi per acclarare un legittimo esito delle erogazioni di spesa da lui disposte ed effettuate.

Sentenza 20 marzo 2007, n. 64 - Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello - Prova dell'inerenza ai fini istituzionali della spesa asseritamente di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate, con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa.

Sentenza 28 luglio 2008, n. 346 - Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello - Iniziative di promozione all'estero di attività imprenditoriali locali.

Di per sé non costituisce illecito l'effettuazione di viaggi all'estero da parte di amministratori comunali, così come nel caso di gemellaggio con altre città; tuttavia tali iniziative devono mantenersi entro certi limiti funzionali (coerenza con gli obiettivi da perseguire) e quantitativi. Conseguentemente, dev'essere giudicata illecita l'organizzazione (e il relativo svolgimento) di una vera e propria attività ordinaria e continuativa di "politica estera", caratterizzata da trasferte e missioni effettuate a cadenza pressoché regolare, peraltro non raccordate con l'amministrazione regionale se non in sporadiche occasioni e per iniziative specifiche. Peraltro, in tal modo l'ente locale ha sottratto risorse ad altri e più diretti interessi della comunità amministrata.

Sentenza 27 settembre 2011, n. 417 - Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello - Scopo di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente. Doni natalizi in favore del personale dipendente.

Con l'acquisto dei gadget natalizi e di medaglie commemorative è stata effettuata una spesa non solo non soddisfacente di alcun interesse pubblico, ma soprattutto non corrispondente alla causa attributiva del relativo potere. E', infatti, da escludere che le spese in questione possano ricondursi a esigenze di rappresentanza e di funzionalità all'esercizio della carica e all'immagine del Consiglio regionale. Né è possibile giustificare dette spese allo scopo di fidelizzazione del personale, in quanto la

stessa non può essere perseguita mediante spese ulteriori rispetto a quelle consentite dalla disciplina del rapporto di lavoro.

Deliberazione 3 febbraio 2010, n. 116 – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – Rendicontazione delle spese di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in modo analitico, con dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e circostanze che le hanno originate, non essendo sufficiente una mera esposizione delle stesse, senza alcun riferimento temporale o modale.

Deliberazione 21 febbraio 2011, n. 88 – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – Ambito oggettivo di applicazione del limite posto dal d.l. 78/2010 alle spese di rappresentanza. Divulgazione delle modalità di esercizio dei servizi pubblici.

L'art. 6, co. 8 del d.l. n.78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in virtù del quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009, non si riferisce agli oneri a carico dell'amministrazione, funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici, da parte della collettività. L'efficace erogazione di un servizio presuppone, infatti, un'adeguata divulgazione, allo scopo di consentirne l'effettivo esercizio da parte dei cittadini.

Deliberazione 3 marzo 2011, n. 116 – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – Ambito oggettivo di applicazione del limite posto dal d.l. 78/2010 alle spese di rappresentanza. Spese destinate ad estrinsecare attività amministrativa rientrante tra le funzioni attribuite ai Comuni.

Il disposto di cui all'art. 6, comma 8 del d.l. n.78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in forza del quale, decorrere dal 2011, le Amministrazioni non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009, non ricomprende le spese che costituiscono una modalità di estrinsecazione dell'attività amministrativa degli specifici settori che, anche in base al principio costituzionale di sussidiarietà, rientrano fra le funzioni attribuite ai Comuni. Si tratta di attività realizzate nell'ambito di specifici programmi finalizzati al raggiungimento di finalità particolari. Al contrario, sono riconducibili, genericamente, alle relazioni pubbliche o alla rappresentanza, e rientrano nell'ambito di applicabilità del limite di spesa, le attività svolte in modo episodico, e al di fuori di un programma riferibile ad

una competenza dell'ente locale. Il legislatore, infatti, non ha inteso perseguire l'obiettivo di ridurre in modo automatico la spesa riferita alle specifiche competenze di ciascun ente.

*Deliberazione 1 aprile 2011, n. 40 – Sezione regionale di controllo per il Piemonte - Ambito oggettivo di applicazione del limite posto dal d.l. 78/2010 alle spese di rappresentanza. Spese coperte mediante trasferimenti.*

Dal computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, al fine del rispetto del limite di cui all'art. 6 comma 8 d.l. n. 78/2010, devono essere escluse quelle coperte mediante finanziamenti trasferiti da altri soggetti, pubblici o privati.

*Deliberazione 18 aprile 2012, n. 53 – Sezione regionale di controllo per la Puglia – Nozione di spese di rappresentanza.*

Sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre istituzioni o enti di rilievo sociale ed economico, ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare le qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'ente e il suo ruolo, sì da accrescerne il prestigio.

*Deliberazione 30 luglio 2012, n. 356 – Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Scopo di promozione dell'immagine o dell'attività. Organizzazione di eventi in favore di bambini delle scuole dell'infanzia.*

Le attività di rappresentanza garantiscono una proiezione esterna dell'amministrazione verso la collettività amministrata e sono finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto. Si può escludere, pertanto, che l'organizzazione di eventi e spettacoli per bambini della scuola d'infanzia rientri in tale nozione. L'organizzazione di eventi e spettacoli per bambini della scuola dell'infanzia rientra, pertanto, nelle ordinarie spese per istruzione, servizi per l'infanzia e per i minori.

*Deliberazione 19 ottobre 2012, n.83 – Sezione regionale di controllo per la Sardegna – Monitoraggio delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della Sardegna.*

Gli esiti del monitoraggio effettuato dalla Sezione regionale sarda sono preceduti da una breve ricognizione del quadro normativo, in forza del quale sono eseguiti i controlli *de quibus*, nonché dei presupposti per poter definire una spesa come "di rappresentanza".

Deliberazione 5 novembre 2012, n. 466 – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – Requisito dell'ufficialità della spesa.

Le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.

Sentenza 25 febbraio 2013, n. 27 – Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte – Finalità delle spese di rappresentanza.

L'acquisto, in occasione di un convegno, di cravatte che rechino, oltre al logo di tale evento, anche la qualifica e la firma dell'organizzatore, non porta automaticamente a ricondurre la relativa spesa al mero interesse personale di quest'ultimo. La finalità di rappresentanza dell'ente pubblico, infatti, può ritenersi comunque soddisfatta mediante l'apposizione del logo.

Sentenza 5 luglio 2013, n. 246 – Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana – Pagamento delle spese di rappresentanza e responsabilità dell'eonomo.

Il pagamento, da parte dell'eonomo, di spese di rappresentanza prive dei documenti giustificativi che attestino lo stretto legame delle stesse con i fini istituzionali dell'ente, ed in particolare di un atto preventivo di autorizzazione di spesa nel quale sia puntualmente indicato l'evento cui si riferisce la spesa stessa e la delibera del governo dell'ente, si configura illegittimo, impedisce il relativo discarico ed obbliga l'eonomo al pagamento del relativo importo.

Sentenza 4 giugno 2012, n. 139 – Corte costituzionale – Legittimità del limite del 20%, posto dal d.l. 78/2010 alle spese di rappresentanza. Natura di vincolo complessivo.

Il vincolo di cui all'art. 6, comma 8, del d.l. n.78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in forza del quale, a decorrere dal 2011, le amministrazioni non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009, è costituzionalmente legittimo; lo stesso deve, tuttavia, interpretarsi come limite complessivo posto alle regioni ed agli enti locali che, nell'estrinsecazione della

propria autonomia, possono legittimamente operare compensazioni tra le singole voci di spesa, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio previsto dall'art. 6.

### **5. Esiti del monitoraggio**

Si espongono, a seguire, le risultanze di sintesi in merito all'esame dei prospetti relativi alle spese di rappresentanza pervenuti nell'anno 2011.

Come si evince dalla tabella allegata, gli enti locali dell'Emilia-Romagna sottoposti al controllo sono stati 400, di cui 348 comuni, 9 province, 10 comunità montane, 32 unioni di comuni ed il Nuovo circondario imolese.

Per l'anno 2011, tutti gli enti obbligati hanno presentato il prospetto di cui all'art.16, comma 26, del d.l. 138/2011.

Dalla medesima tabella si ricava che, per l'anno 2011, il totale complessivo delle spese di rappresentanza sostenute ammonta ad € 1.057.975,96, di cui € 918.885,63 per i comuni, € 130.072,96 per le province, € 1.980,98 per le unioni di comuni, € 3.538,15 per il Nuovo circondario imolese, e € 3.498,24 per le comunità montane.

La Sezione ha inviato 73 richieste istruttorie (66 destinate ai comuni, 6 alle province ed una alle comunità montane), che saranno oggetto di esame nel paragrafo successivo. L'avvio delle istruttorie ha determinato un immediato effetto virtuoso, in quanto alcuni enti, all'atto di approfondire la materia per poter rispondere alle richieste di questa Sezione di controllo, hanno immediatamente compreso di avere commesso irregolarità e, nel rispondere, si sono impegnati a non dare ulteriormente corso, per il futuro, a spese di rappresentanza dalla dubbia liceità a carico dei loro bilanci, anche quando di importo esiguo.

Spese di rappresentanza 2011	Numero dei comuni tenuti all'invio del prospetto	Numero dei comuni che hanno inviato il prospetto	Ammontare delle spese	Note istruttorie
Comuni	348	348	918.885,63	66
Province	9	9	130.072,96	6
Unioni di Comuni	32	32	1.980,98	0
Comunità Montane	10	10	3.498,24	1
Circondario	1	1	3.538,15	0
<b>TOTALE</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1.057.975,96</b>	<b>73</b>

## 6. L'istruttoria effettuata dalla Sezione

Nel corso dell'indagine, avente ad oggetto l'esame dei prospetti delle spese di rappresentanza degli enti locali, pervenuti ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. 138/2011, la Sezione, come già accennato, ha inviato 73 richieste istruttorie, finalizzate ad ottenere ulteriori elementi conoscitivi tali da consentire una corretta valutazione circa la legittimità di alcune voci di spesa.

Dette richieste hanno riguardato, in particolare, la descrizione dell'oggetto della spesa, le occasioni in cui è stata sostenuta ed i beneficiari. L'oggetto e l'occasione delle spese, infatti, erano in diversi casi troppo generici, non consentendo, un reale svolgimento del previsto controllo. In altre situazioni, invece, è stato necessario acquisire i nominativi dei beneficiari, dato non previsto dal prospetto e, tuttavia, in determinate situazioni assolutamente necessario per la dimostrazione della legittimità delle spese.

A titolo esemplificativo si riporta il contenuto di alcune richieste istruttorie che sono state più frequentemente inviate:

- spese per pranzi indicati come "istituzionali": richiesta all'ente di fornire il dettaglio dei pranzi, in particolare mediante indicazione dei partecipanti;

- spese per rinfresco di Natale: richiesta di chiarimenti finalizzata a sapere se il rinfresco fosse stato destinato al solo personale interno all'ente o, altresì, aperto alle autorità esterne;

- spese per acquisto di omaggi di rappresentanza (libri, stampe, ecc.): lettera istruttoria allo scopo di conoscere i destinatari e, qualora gli omaggi non fossero stati già consegnati, l'inserimento o meno, degli stessi, in un registro di carico e scarico;

- spese sostenute in occasione della festa della donna, per l'acquisto di mimose: richiesta di far conoscere le destinatarie dei fiori, in particolare allo scopo di evincere se fossero appartenenti all'ente acquirente;

- spese per invio di opuscoli informativi, o altre pubblicazioni alla cittadinanza: richiesta di trasmissione di una copia per poterne verificare, in concreto, la riconducibilità allo scopo promozionale dell'immagine o dell'azione dell'ente locale.

Alle richieste istruttorie in alcuni casi sono seguiti, su richiesta dei destinatari delle stesse, degli incontri nel corso dei quali i vertici istituzionali degli enti hanno avuto la possibilità di meglio spiegare il dettaglio delle spese sostenute e la Sezione ha potuto fornire, in uno spirito collaborativo, indicazioni per il corretto svolgimento della futura azione amministrativa. I chiarimenti forniti dagli enti locali in occasione di tali incontri, comunque, sono sempre stati, in un secondo momento, formalizzati in note di risposta.

Ad esito dell'istruttoria sono emerse diverse irregolarità, come dettagliatamente riportato nel paragrafo successivo.

## **7. Le irregolarità più significative emerse dall'esame dei prospetti pervenuti**

Dall'esame degli atti pervenuti, sono emerse diverse irregolarità che, in un'ottica collaborativa, è opportuno evidenziare, al fine di indirizzare l'attività degli enti e consentire di prevenire il ripetersi di comportamenti scorretti.

### Omaggi

Affinché omaggi possano essere legittimamente considerati spese di rappresentanza, normalmente è necessario che i destinatari siano soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto rappresentativi dell'ente al quale appartengono; in caso contrario, si configurano quali mere liberalità ed integrano un danno all'erario. E' necessario, altresì, che sia rigorosamente rispettato il requisito della sobrietà delle spese.

Sono in ogni caso illegittime le spese, anche se d'importo modesto, operate a beneficio dei dipendenti o degli amministratori dell'ente (es. spesa per tre libri, dal

costo unitario di 18,00 euro, regalati a tre dipendenti di un ente locale, in occasione del pensionamento).

Per quanto concerne, invece, l'offerta di doni rivolta a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, occorre altresì tenere conto di quanto disposto dal nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il quale, all'art. 4, comma 1, prevede che il dipendente pubblico possa accettare regali o altre utilità solo se siano regali d'uso di modico valore e vengano donati nell'ambito delle normali relazioni di cortesia; il successivo comma 4 fissa il modico valore in euro 150,00. Ne consegue che detto limite deve necessariamente essere sempre rispettato dall'ente locale all'atto di acquistare regali, nel caso in cui i destinatari siano dipendenti pubblici (ovviamente, dovranno altresì ricorrere tutti gli altri presupposti di legittimità) .

Qualora l'ente locale acquisti una scorta di omaggi, a fini di rappresentanza, occorre istituire un registro di carico e scarico, allo scopo di poter ricostruire lo scarico degli stessi.

A seguito del monitoraggio sono emerse, con frequenza, spese a carico degli enti per regali in favore di dipendenti al momento di andare in pensione (targhe, libri, spille, ecc.), nonché per gadget natalizi di importo esiguo destinati al personale in servizio: tutte spese che devono necessariamente essere considerate illegittime.

In alcuni casi sono state segnalate spese effettuate per acquistare mimose, in occasione della festa della donna. Tali acquisti, a seguito di istruttoria, sono risultati legittimi, in quanto i fiori erano stati destinati all'esterno dell'ente, nel rispetto dei presupposti di legittimità delle spese in analisi. In particolare, in un caso le destinatarie delle mimose erano donne anziane in età pensionabile, reinserite in lavori socialmente utili; in un altro le pazienti, con i relativi familiari, ricoverate in un centro di riabilitazione per il recupero di soggetti con esiti di patologie gravi e, in un'ultima fattispecie, le ospiti di una casa di riposo di una ASP.

Similmente, i piccoli omaggi offerti in occasione dei matrimoni civili (di solito fiori), devono considerarsi legittimi in quanto detti regali consentono di promuovere, nel migliore dei modi, l'immagine dell'ente verso l'esterno, rispondendo, peraltro, anche ad un'esigenza di ospitalità, da parte del Comune, nei confronti degli sposi.

Si riportano, qui di seguito, alcune spese, sostenute per l'acquisto di omaggi, emerse dai prospetti inviati a questa sezione regionale di controllo da considerarsi illegittime:

- omaggio a Maresciallo del Corpo forestale dello Stato collocato in pensione da parte di un Comune (similmente regalo a un carabiniere, "che ha trascorso una vita sul territorio", in occasione della pensione): non si tratta di una spesa disposta

correttamente, in quanto il destinatario non è organo di vertice particolarmente qualificato dell'ente di appartenenza;

- acquisto di 2 targhe incise in occasione della cessazione dell'attività di uno studio fotografico: è evidente come la spesa non raggiunga lo scopo di promuovere l'immagine o l'attività dell'ente.

#### Opuscoli informativi

Opuscoli informativi possono essere considerati spese legittime qualora perseguano lo scopo di illustrare l'azione dell'ente tra la cittadinanza, in particolare facendo conoscere i servizi erogati dall'ente e rendendo note le varie iniziative intraprese dall'amministrazione comunale. Così gli opuscoli finalizzati a far conoscere le nuove modalità di erogazione delle prestazioni offerte dal soggetto pubblico.

Tali pubblicazioni, tuttavia, per essere giudicate legittime non devono essere finalizzate a propagandare l'immagine dei vertici politici (ed in particolare del Sindaco), in quanto in tal caso non costituiscono legittime *spese di rappresentanza (o, meglio ancora, di comunicazione)*, ma integrano danno all'erario. Diversi opuscoli, acquisiti dalla sezione mediante richieste istruttorie, sono risultati al limite della legittimità, pubblicizzando i servizi offerti dall'amministrazione e le iniziative intraprese ma, al contempo, offrendo agli organi di vertice, mediante interviste e reportage fotografici, uno spazio non giustificato dall'esigenza informativa in favore dell'ente.

Altre spese sono state inserite impropriamente nei prospetti inviati a questa Sezione regionale di controllo, in quanto non costituiscono spese di rappresentanza; ci si riferisce, in particolare, a quelle relative a manifesti per la convocazione del consiglio comunale, nonché alle spese concernenti la stampa di manifesti pubblicizzanti la devoluzione 5 per mille al comune.

#### Spese per necrologi o telegrammi

Molti sono gli enti locali che hanno inserito nei prospetti inviati a questa Sezione spese per necrologi, o telegrammi, o corone d'alloro. Tali spese sicuramente non possono essere legittimamente considerate di rappresentanza, nei casi in cui siano effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti, o ex amministratori dell'ente locale, o delle loro famiglie, in quanto quest'ultima circostanza impedirebbe di considerarle come finalizzate a promuovere l'immagine dell'ente. Anche nel caso in cui siano eseguite a vantaggio di soggetti di vertice di altri enti, peraltro, sorgono diversi dubbi circa la possibilità di ricondurle legittimamente alla categoria in argomento.

Tra le spese inserite nei prospetti inviati a questa Sezione, che devono essere giudicate illegittime, si possono ricordare:

- i telegrammi di condoglianze per decessi di parenti di amministratori e dipendenti;
- i manifesti di lutto per ex dipendenti o amministratori;
- i manifesti funebri per "lutto ex sindaco".

#### Spese di ristoro a beneficio dei consiglieri

In diversi prospetti di cui all'art. 16, comma 26, del d.l. 130/2011 sono state incluse spese per l'acquisto di acqua, caffè e, in alcuni casi, anche per rinfreschi finalizzati al ristoro dei consiglieri e della giunta.

Generalmente, salvo un caso di fattura emessa da una provincia per l'acquisto di cialde per una macchina del caffè posizionata vicino alla sala consiliare, i relativi importi sono modesti.

Si ritiene, sul punto, di confermare la ricostruzione della problematica offerta dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna con sentenza 5 giugno 1997, n. 326, secondo la quale: *"le spese per l'acquisto di generi alimentari o di bar per il ristoro dei consiglieri comunali durante le sedute consiliari non possono essere considerate spese di rappresentanza, ma semmai spese di funzionamento che trovano una loro eccezionale ammissibilità unicamente nell'ordine di importi molto modesti e per esigenze assolutamente essenziali connesse al dibattito in corso"*.

Peraltro, è utile rilevare che la frequente errata inclusione, da parte di diversi enti locali dell'Emilia-Romagna, delle spese di ristoro del consiglio e della giunta tra quelle di rappresentanza, potrebbe anche conseguire alla circostanza che uno schema di regolamento sulle spese di rappresentanza, reperibile in *Internet*, include tali spese di ristoro.

#### Pranzi di lavoro

Dai prospetti analizzati, si ricava che molte spese di rappresentanza si sono concretizzate in pranzi di lavoro, ai quali hanno partecipato i Sindaci ed i vertici degli enti locali.

Il criterio di base per individuare se la spesa per un pranzo (o, in alcuni casi, per il servizio bar) possa essere correttamente ricondotta ad una spesa di rappresentanza, è quello di individuare i destinatari, allo scopo di rilevare se siano soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono.

Pertanto, non possono essere considerate spese di rappresentanza, i pranzi tra autorità che s'incontrano per adempiere alla loro attività istituzionale.

Si riportano alcune delle spese, per pranzi di lavoro, emerse nel corso dell'istruttoria, che devono essere considerate illegittime:

- pranzo offerto a tecnici dell'AUSL recatisi in comune allo scopo di verificare le coperture in amianto degli edifici municipali. La consolidata giurisprudenza (anche penale) considera, per ovvie ragioni, illecita la spesa sostenuta per offrire pranzi ad organi ispettivi;

- pranzo offerto ai rappresentanti di una società d'ingegneria affidataria di un incarico: i soggetti ai quali è stato assegnato un incarico già ricevono un compenso a fronte del prodotto che sono tenuti ad eseguire, pertanto, non sarebbe giustificato sostenere ulteriori spese. Inoltre, detti soggetti non sono di certo riconducibili ad autorità esterne;

- senza dubbio inammissibili le spese (seppure d'importo esiguo) sostenute da un'amministrazione provinciale a fronte di pranzi di lavoro ai quali erano presenti il Presidente, il capogruppo di un partito politico ed il segretario del medesimo partito in Consiglio comunale: sembra evidente la riconducibilità del pranzo all'attività politica dei commensali. Similmente, non è riconducibile a spesa di rappresentanza quella sostenuta da un ente locale per un pranzo di Natale al quale hanno partecipato il Presidente dell'ente e i Capigruppo consiliari.

#### Rinfreschi a beneficio dei dipendenti

Come più volte ribadito, le spese di rappresentanza devono promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico mediante attività rivolte all'esterno. Pertanto, i rinfreschi natalizi offerti dall'ente locale ai dipendenti devono essere considerati illeciti.

Diverso discorso sembra potersi fare quando il rinfresco sia destinato ad autorità esterne all'ente, istituzionalmente rappresentative degli enti ai quali appartengono; in tal caso, l'eventuale partecipazione anche di soggetti interni non preclude la possibilità di considerare legittima la spesa.

#### Ammontare delle spese

Tra i requisiti di legittimità delle spese in analisi, è stata abbiamo già menzionata la "sobrietà".

Si ritiene che detto requisito debba essere preso in considerazione non solo in riferimento alle singole spese sostenute, ma anche esaminando l'ammontare totale di risorse destinato, da ogni singolo ente, allo scopo di rappresentanza. Se è vero, infatti, che non si può disconoscere la necessaria discrezionalità prevista per gli amministratori al momento di scegliere la destinazione delle risorse, è altresì vero che

alcune situazioni di evidentissima sperequazione non sembrano accettabili e devono, pertanto, essere corrette. Basti pensare che nella regione Emilia-Romagna un singolo comune ha destinato alle spese *de quibus* un ammontare superiore a quello previsto da tutti i comuni della Provincia di Bologna (capoluogo di provincia compreso).

#### Acquisto di biglietti da visita per sindaci e assessori

In alcuni casi, tra le spese di rappresentanza, i comuni hanno inserito i biglietti da visita ordinati in favore di sindaco e assessori.

La relativa spesa, ove d'importo modico (come in tutti i casi rilevati dall'esame delle tabelle inviate a questa sezione di controllo), si deve considerare legittima, in quanto riconducibile alle esigenze funzionali del vertice dell'ente.

#### Utilizzo carte di credito

Come accennato nel paragrafo dedicato all'esposizione della giurisprudenza, la responsabilità dell'utilizzatore della carta ha natura giuridica contabile e, come tale, consente un esonero di responsabilità solo qualora l'agente sia in grado di fornire sufficienti elementi per acclarare un legittimo esito delle erogazioni di spesa da lui disposte ed effettuate, rendicontandole dettagliatamente. In particolare, in un caso, a seguito di istruttoria effettuata da questo ufficio, il responsabile del servizio finanziario di un ente locale, in riferimento ad alcuni pranzi di rappresentanza ai quali aveva partecipato il Sindaco e pagati mediante carta di credito, ha ammesso di non conoscere i nominativi dei partecipanti. Dette spese devono, pertanto, considerarsi come non rendicontate.

#### Atti di liberalità

In alcuni casi sono stati inserite tra le spese di rappresentanza meri atti di liberalità, che non sembrano poter essere ricondotti ad uno scopo di promozione dell'immagine o dell'azione dell'ente. E' il caso delle elargizioni in favore di parrocchie, conseguenti alla benedizione pasquale della sede istituzionale.

#### Spese per noleggio auto con conducente riferite a trasferte di sindaco e assessori

Un comune ha inserito tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per il noleggio di auto con conducente, in riferimento a trasferte del sindaco e di alcuni assessori. Tali spese, pur non sembrando configurare un danno all'erario, in quanto comunque riconducibili all'attività istituzionale, come risulta dal dettaglio delle singole trasferte fornito a seguito di specifica richiesta istruttoria, non sono

comunque inquadrabili nelle spese di rappresentanza, giacché non sostenute allo scopo diretto di promuovere l'immagine dell'ente pubblico.

#### Altre spese di rappresentanza da considerarsi illegittime

Tra le spese esaminate sono, inoltre, non riconducibili a spese di rappresentanza le seguenti:

- invio di una delegazione di consiglieri comunali alla beatificazione del Papa;
- servizio navetta, biglietti ferroviari, noleggio auto con o senza conducente. Dette spese, quando ammissibili, devono essere considerate di funzionamento. E', invece, da considerarsi non ammessa, in quanto riconducibile all'attività politica del sindaco, la spesa relativa all'acquisto di un biglietto ferroviario per consentire la partecipazione del sindaco ad una manifestazione, tenutasi fuori regione, contro i tagli agli enti locali;
- manifesti relativi alla convocazione del consiglio comunale.

### **8. Segnalazioni alla procura contabile**

A seguito dell'esame delle spese di rappresentanza inviate (mediante i previsti prospetti) alla Sezione, sono state segnalate alla Procura contabile competente due fattispecie di dubbia liceità.

La prima ha ad oggetto la locazione di un palco di un teatro, allo scopo, evidenziato dall'ente in sede istruttoria, *"di rappresentanza istituzionale dell'Ente anche in rapporto ad ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche o di altri soggetti in occasione di attività di promozione culturale e turistica del territorio provinciale"*. Essendo sorti concreti dubbi in merito alla sussistenza dei requisiti di legittimità della spesa, si è rimessa la valutazione della fattispecie alla Procura.

E' stata, inoltre, segnalata la spesa, sostenuta da un comune, per "ristorazione". A seguito di richiesta istruttoria, l'ente locale in questione ha risposto che detta somma ha avuto ad oggetto la fruizione di "circa 34 pasti", "di cui diventa impossibile ricostruire l'occasione in cui sono stati consumati, in quanto il relativo impegno di spesa è stato assunto in modo cumulativo per l'intero anno e non riferito al singolo evento". E' evidente come, a prescindere dall'assunzione dell'impegno, il comune avrebbe dovuto rendicontare dettagliatamente la spesa sostenuta.

### **9. Considerazioni conclusive**

Tenuto conto della mancanza, nel nostro ordinamento, di una norma che definisca la categoria delle spese di rappresentanza ed i relativi requisiti di legittimità,

mediante questa prima relazione, predisposta dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna in ottemperanza al disposto di cui all'art. 16, comma 26, d.l. 138/2011, si è cercato di offrire, in materia, un supporto, seppur sintetico, agli amministratori degli enti locali.

La relazione è stata redatta ad esito di un'istruttoria che, come evidenziato, è stata capillare (73 le richieste istruttorie inviate), proprio perché, trattandosi del primo monitoraggio in materia, per la Sezione era necessario ricostruire compiutamente la prassi seguita dagli enti locali dell'Emilia-Romagna nel disporre spese di rappresentanza, allo scopo di poterli indirizzare efficacemente.

L'esposizione del quadro normativo, l'evidenziazione degli specifici requisiti di ammissibilità delle spese, della giurisprudenza più significativa e delle problematiche di maggior rilievo riscontrate, unitamente alle soluzioni offerte allo scopo di assicurare la regolarità delle spese *de quibus*, dovrebbero costituire, nelle intenzioni, un valido strumento di supporto per la successiva attività degli amministratori.

E' innegabile che le spese di rappresentanza, in ragione delle note difficoltà finanziarie nelle quali versano gli enti locali, nonché della specifica normativa vincolistica introdotta dal legislatore con il d.l. 78/2010, hanno ad oggetto importi abbastanza contenuti se comparati ad altri ambiti di attività (poco più di un milione di euro nell'anno 2011 le spese sostenute dagli enti locali dell'Emilia-Romagna); tuttavia la materia è, comunque, degna della massima attenzione, tanto che il legislatore statale l'ha recentemente sottoposta ad una specifica forma di controllo (il monitoraggio a seguito del quale è stata approvata questa relazione). Le ragioni della scelta legislativa sembrano doversi rinvenire dall'attenzione dei cittadini-contribuenti sulle spese *de quibus*, le quali spesso sono percepite come superflue, e ciò è, evidentemente, inaccettabile, nell'attuale momento di grande difficoltà nel quale versa il nostro Paese.

Il sospetto che, tuttavia, sorge nel rilevare come gli importi totali relativi alle spese di rappresentanza siano complessivamente abbastanza esigui, è che qualche ente locale potrebbe non avere iscritto correttamente in bilancio spese aventi natura di rappresentanza, allo scopo di eludere le previsioni di cui all'art. 6, comma 8, del d.l. 78/2010. Ci si limita ad evidenziare che, in tal caso, gli amministratori potrebbero esporsi ad un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, avente ad oggetto gli atti elusivi della normativa vincolistica.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esito del monitoraggio, si deve sottolineare come tutti gli enti locali abbiano ottemperato all'obbligo di trasmissione dei prospetti sulle spese di rappresentanza e come i soggetti destinatari di richieste

istruttorie si siano dimostrati pienamente collaborativi nel chiarire gli aspetti ritenuti dalla Sezione meritevoli di un maggior approfondimento.

Per quanto attiene agli aspetti di ordine sostanziale, i prospetti esaminati hanno messo in luce comportamenti non sempre in linea con le prescrizioni legislative (evidenziati nel paragrafo 7). In alcuni casi sono emerse illegittimità, che possono costituire illiceità, anche se spessissimo di importo esiguo (a volte pari a poche decine di euro); altre spese, invece, pur non dannose, sono semplicemente state incluse in modo erroneo tra le spese di rappresentanza (spesso si è trattato di esborsi che gli enti locali avrebbero dovuto correttamente contabilizzare come spese di funzionamento).

L'auspicio è che le indicazioni fornite mediante questa relazione contribuiscano a fare chiarezza in materia, consentendo agli amministratori locali della Regione Emilia-Romagna di assicurare la piena regolarità degli atti aventi ad oggetto spese di rappresentanza.

**10. Tabelle analitiche****SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 20 \_\_\_\_\_ 1**

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
<b>Totale delle spese sostenute</b>		

DATA

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2

	Comuni della provincia di Bologna	Importo totale
1	Anzola dell'Emilia	€ 8.510,18
2	Argelato	€ 906,83
3	Baricella	€ 2.407,60
4	Bazzano	€ 768,00
5	Bentivoglio	€ 849,32
6	Bologna	€ 2.081,84
7	Borgo Tossignano	€ 1.286,55
8	Budrio	€ 2.892,32
9	Calderara di Reno	€ 11.293,61
10	Camugnano	€ 1.330,26
11	Casalecchio di Reno	€ 708,75
12	Casalfiumanese	€ 711,00
13	Castel D'Aiano	€ 2.199,95
14	Castel del Rio	€ 0,00
15	Castel di Casio	€ 2.120,39
16	Castel Maggiore	€ 2.821,20
17	Castel San Pietro Terme	€ 382,12
18	Castel Guelfo di Bologna	€ 611,00
19	Castello d'Argile	€ 1.322,49
20	Castello di Serravalle	€ 0,00
21	Castenaso	€ 2.616,16
22	Castiglione dei Pepoli	€ 221,00
23	Crespellano	€ 698,14
24	Crevalcore	€ 109,20
25	Dozza	€ 927,86
26	Fontanelice	€ 146,04
27	Gaggio Montano	€ 2.262,00
28	Galliera	€ 3.175,28
29	Granaglione	€ 726,00
30	Granarolo dell'Emilia	€ 494,36
31	Grizzana Morandi	€ 1.047,71
32	Imola	€ 7.077,10
33	Lizzano in Belvedere	€ 202,80
34	Loiano	€ 890,00
35	Malalbergo	€ 2.916,20
36	Marzabotto	€ 1.102,50
37	Medicina	€ 1.224,41
38	Minerbio	€ 2.581,50
39	Molinella	€ 5.920,68
40	Monghidoro	€ 486,20
41	Monte San Pietro	€ 0,00
42	Monterenzio	€ 182,00
43	Monteveglia	€ 1.798,00
44	Monzuno	€ 24,00
45	Mordano	€ 716,29
46	Ozzano dell'Emilia	€ 2.691,13
47	Pianoro	€ 6.227,40
48	Pieve di Cento	€ 1.093,25
49	Porretta Terme	€ 963,72
50	Sala Bolognese	€ 0,00
51	San Benedetto Val di Sambro	€ 134,10
52	San Giorgio di Piano	€ 663,50
53	San Giovanni in Persiceto	€ 5.450,00
54	San Lazzaro di Savena	€ 769,70
55	San Pietro in Casale	€ 1.445,00
56	Sant'Agata Bolognese	€ 2.615,13
57	Sasso Marconi	€ 2.364,00
58	Savigno	€ 380,00
59	Vergato	€ 362,00
60	Zola Predosa	€ 4.680,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 110.587,77</b>

	Comuni della provincia di Ferrara	Importo totale
1	<b>Argenta</b>	€ 4.535,00
2	<b>Berra</b>	€ 5.101,64
3	<b>Bondeno</b>	€ 1.113,57
4	<b>Cento</b>	€ 720,65
5	<b>Codigoro</b>	€ 15.521,77
6	<b>Comacchio</b>	€ 9.128,10
7	<b>Copparo</b>	€ 863,75
8	<b>Ferrara</b>	€ 10.665,92
9	<b>Formignana</b>	€ 900,00
10	<b>Goro</b>	€ 3.329,79
11	<b>Jolanda di Savoia</b>	€ 2.106,09
12	<b>Lagosanto</b>	€ 1.302,21
13	<b>Masi Torello</b>	€ 246,00
14	<b>Massa Fiscaglia</b>	€ 497,50
15	<b>Mesola</b>	€ 5.203,38
16	<b>Migliarino</b>	€ 700,00
17	<b>Migliaro</b>	€ 964,00
18	<b>Mirabello</b>	€ 1.420,65
19	<b>Ostellato</b>	€ 2.198,51
20	<b>Poggio Renatico</b>	€ 186,06
21	<b>Portomaggiore</b>	€ 4.062,41
22	<b>Ro Ferrarese</b>	€ 1.365,50
23	<b>Sant'Agostino</b>	€ 2.284,45
24	<b>Tresigallo</b>	€ 3.100,00
25	<b>Vigarano Mainarda</b>	€ 2.600,00
26	<b>Voghiera</b>	€ 1.515,35
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 81.632,30</b>

	Comuni della provincia di Forlì Cesena	Importo totale
1	<b>Bagno di Romagna</b>	€ 2.000,00
2	<b>Bertinoro</b>	€ 2.320,00
3	<b>Borghi</b>	€ 136,32
4	<b>Castrocaro Terme e Terra del Sole</b>	€ 899,00
5	<b>Cesena</b>	€ 3.026,21
6	<b>Cesenatico</b>	€ 20.095,28
7	<b>Civitella di Romagna</b>	€ 0,00
8	<b>Dovadola</b>	€ 17,40
9	<b>Forlì</b>	€ 3.241,42
10	<b>Forlimpopoli</b>	€ 1.000,00
11	<b>Galeata</b>	€ 0,00
12	<b>Gambettola</b>	€ 95,00
13	<b>Gatteo</b>	€ 213,25
14	<b>Longiano</b>	€ 342,00
15	<b>Meldola</b>	€ 2.240,02
16	<b>Mercato Saraceno</b>	€ 240,00
17	<b>Modigliana</b>	€ 2.097,63
18	<b>Montiano</b>	€ 41,36
19	<b>Portico e San Benedetto</b>	€ 0,00
20	<b>Predappio</b>	€ 2.124,00
21	<b>Premilcuore</b>	€ 64,80
22	<b>Rocca San Casciano</b>	€ 0,00
23	<b>Roncofreddo</b>	€ 319,00
24	<b>San Mauro Pascoli</b>	€ 408,48
25	<b>Santa Sofia</b>	€ 369,00
26	<b>Sarsina</b>	€ 879,90
27	<b>Savignano sul Rubicone</b>	€ 180,00
28	<b>Sogliano al Rubicone</b>	€ 500,00
29	<b>Tredozio</b>	€ 1.330,66
30	<b>Verghereto</b>	€ 2.221,46
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 46.402,19</b>

	Comuni della provincia di Modena	Importo totale
1	<b>Bastiglia</b>	€ 1.456,53
2	<b>Bomporto</b>	€ 2.164,20
3	<b>Campogalliano</b>	€ 426,54
4	<b>Camposanto</b>	€ 569,00
5	<b>Carpi</b>	€ 7.300,00
6	<b>Castelfranco Emilia</b>	€ 10.192,24
7	<b>Castelnuovo Rangone</b>	€ 446,00
8	<b>Castelvetro di Modena</b>	€ 2.807,15
9	<b>Cavezzo</b>	€ 0,00
10	<b>Concordia sulla Secchia</b>	€ 2.802,00
11	<b>Fanano</b>	€ 553,00
12	<b>Finale Emilia</b>	€ 2.249,70
13	<b>Fiorano Modenese</b>	€ 3.741,31
14	<b>Fiumalbo</b>	€ 520,00
15	<b>Formigine</b>	€ 3.695,24
16	<b>Frassinoro</b>	€ 836,52
17	<b>Guiglia</b>	€ 842,38
18	<b>Lama Mocogno</b>	€ 130,00
19	<b>Maranello</b>	€ 1.323,10
20	<b>Marano sul Panaro</b>	€ 947,40
21	<b>Medolla</b>	€ 0,00
22	<b>Mirandola</b>	€ 3.100,00
23	<b>Modena</b>	€ 6.796,15
24	<b>Montecreto</b>	€ 52,00
25	<b>Montefiorino</b>	€ 351,07
26	<b>Montese</b>	€ 590,60
27	<b>Nonantola</b>	€ 4.026,57
28	<b>Novi di Modena</b>	€ 6.839,02
29	<b>Palagano</b>	€ 217,80
30	<b>Pavullo nel Frignano</b>	€ 4.510,57
31	<b>Pievepelago</b>	€ 110,00
32	<b>Polinago</b>	€ 306,90
33	<b>Prignano sulla Secchia</b>	€ 812,06
34	<b>Ravarino</b>	€ 2.760,01
35	<b>Riolunato</b>	€ 201,00
36	<b>San Cesario sul Panaro</b>	€ 169,00
37	<b>San Felice sul Panaro</b>	€ 5.535,95
38	<b>San Possidonio</b>	€ 1.061,15
39	<b>San Prospero</b>	€ 2.091,00
40	<b>Sassuolo</b>	€ 16.133,77
41	<b>Savignano sul Panaro</b>	€ 100,00
42	<b>Serramazzoni</b>	€ 1.293,96
43	<b>Sestola</b>	€ 240,00
44	<b>Soliera</b>	€ 1.944,12
45	<b>Spilamberto</b>	€ 7.973,87
46	<b>Vignola</b>	€ 2.061,31
47	<b>Zocca</b>	€ 938,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 113.218,19</b>

	Comuni della provincia di Parma	Importo totale
1	Albareto	€ 311,50
2	Bardi	€ 634,00
3	Bedonia	€ 2.158,50
4	Berceto	€ 536,40
5	Bore	€ 210,00
6	Borgo Val di Taro	€ 3.008,05
7	Busseto	€ 1.369,50
8	Calestano	€ 1.168,00
9	Collecchio	€ 4.584,02
10	Colorno	€ 52,00
11	Compiano	€ 600,00
12	Corniglio	€ 205,00
13	Felino	€ 670,00
14	Fidenza	€ 3.234,78
15	Fontanellato	€ 2.308,80
16	Fontevivo	€ 1.859,40
17	Fornovo di Taro	€ 3.261,95
18	Langhirano	€ 1.245,25
19	Lesignano de' Bagni	€ 1.456,80
20	Medesano	€ 926,50
21	Mezzani	€ 1.638,77
22	Monchio delle Corti	€ 0,00
23	Montechiarugolo	€ 332,76
24	Neviano degli Arduini	€ 708,54
25	Noceto	€ 4.763,24
26	Palanzano	€ 354,62
27	Parma	€ 121.367,22
28	Pellegrino Parmense	€ 90,00
29	Polesine Parmense	€ 30,00
30	Roccabianca	€ 0,00
31	Sala Baganza	€ 218,63
32	Salsomaggiore Terme	€ 7.991,27
33	San Secondo Parmense	€ 1.862,13
34	Sissa	€ 244,74
35	Solignano	€ 200,00
36	Soragna	€ 1.699,48
37	Sorbolo	€ 590,70
38	Terenzo	€ 84,06
39	Tizzano Val Parma	€ 631,91
40	Tornolo	€ 5.279,91
41	Torrile	€ 0,00
42	Traversetolo	€ 1.111,70
43	Trecasali	€ 0,00
44	Valmozzola	€ 29,39
45	Varano de' Melegari	€ 2.998,90
46	Varsi	€ 400,00
47	Zibello	€ 198,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 182.626,42</b>

	Comuni della provincia di Piacenza	Importo totale
1	Agazzano	€ 115,50
2	Alseno	€ 1.522,69
3	Besenzone	€ 240,15
4	Bettola	€ 3.111,59
5	Bobbio	€ 458,43
6	Borgonovo Val Tidone	€ 0,00
7	Cadeo	€ 1.766,16
8	Calendasco	€ 88,75
9	Caminata	€ 808,00
10	Caorso	€ 1.346,21
11	Carpaneto Piacentino	€ 1.695,74
12	Castel San Giovanni	€ 2.613,65
13	Castell'Arquato	€ 22.758,62
14	Castelvetro Piacentino	€ 340,00
15	Cerignale	€ 0,00
16	Coli	€ 1.989,35
17	Corte Brugnatella	€ 250,00
18	Cortemaggiore	€ 275,46
19	Farini	€ 727,43
20	Ferriere	€ 3.609,00
21	Fiorenzuola d'Arda	€ 2.378,68
22	Gazzola	€ 620,65
23	Gossolengo	€ 836,48
24	Gragnano Trebbiense	€ 257,06
25	Gropparello	€ 156,90
26	Lugagnano Val d'Arda	€ 655,55
27	Monticelli d'Ongina	€ 995,45
28	Morfasso	€ 982,61
29	Nibbiano	€ 994,00
30	Ottone	€ 1.237,17
31	Pecorara	€ 820,00
32	Piacenza	€ 22.833,39
33	Pianello Val Tidone	€ 332,69
34	Piozzano	€ 314,70
35	Podenzano	€ 5.760,20
36	Ponte dell'Olio	€ 223,07
37	Pontenure	€ 3.197,64
38	Rivergaro	€ 1.161,49
39	Rottofreno	€ 1.200,00
40	San Giorgio Piacentino	€ 9.321,65
41	San Pietro in Cerro	€ 33,31
42	Sarmato	€ 581,44
43	Travo	€ 250,00
44	Vernasca	€ 230,74
45	Vigolzone	€ 30,00
46	Villanova sull'Arda	€ 233,08
47	Zerba	€ 0,00
48	Ziano Piacentino	€ 222,19
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 99.576,87</b>

	Comuni della provincia di Ravenna	Importo totale
1	<b>Alfonsine</b>	€ 4.337,57
2	<b>Bagnacavallo</b>	€ 4.486,38
3	<b>Bagnara di Romagna</b>	€ 595,72
4	<b>Brisighella</b>	€ 607,64
5	<b>Casola Valsenio</b>	€ 458,50
6	<b>Castel Bolognese</b>	€ 3.252,41
7	<b>Cervia</b>	€ 4.997,99
8	<b>Conselice</b>	€ 1.580,00
9	<b>Cotignola</b>	€ 1.984,12
10	<b>Faenza</b>	€ 9.743,15
11	<b>Fusignano</b>	€ 1.763,76
12	<b>Lugo</b>	€ 3.652,59
13	<b>Massa Lombarda</b>	€ 513,09
14	<b>Ravenna</b>	€ 12.800,00
15	<b>Riolo Terme</b>	€ 599,14
16	<b>Russi</b>	€ 6.365,10
17	<b>Sant'Agata sul Santerno</b>	€ 717,14
18	<b>Solarolo</b>	€ 280,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 58.734,30</b>

	Comuni della provincia di Reggio Emilia	Importo totale
1	Albinea	€ 1.013,06
2	Bagnolo in Piano	€ 66,59
3	Baiso	€ 2.661,35
4	Bibbiano	€ 0,00
5	Boretto	€ 557,00
6	Brescello	€ 614,37
7	Busana	€ 488,20
8	Cadelbosco di Sopra	€ 430,00
9	Campagnola Emilia	€ 1.514,82
10	Campegine	€ 557,80
11	Canossa	€ 500,00
12	Carpineti	€ 1.000,00
13	Casalgrande	€ 6.210,23
14	Casina	€ 157,73
15	Castellarano	€ 2.522,00
16	Castelnovo di Sotto	€ 200,00
17	Castelnovo ne' Monti	€ 1.474,14
18	Cavriago	€ 14.000,90
19	Collagna	€ 0,00
20	Correggio	€ 3.556,50
21	Fabbrico	€ 158,00
22	Gattatico	€ 1.104,00
23	Gualtieri	€ 947,81
24	Guastalla	€ 1.493,47
25	Ligonchio	€ 756,75
26	Luzzara	€ 443,93
27	Montecchio Emilia	€ 0,00
28	Novellara	€ 1.497,48
29	Poviglio	€ 1.058,60
30	Quattro Castella	€ 9.148,25
31	Ramiseto	€ 150,00
32	Reggio Emilia	€ 58.320,23
33	Reggiolo	€ 108,67
34	Rio Saliceto	€ 349,15
35	Rolo	€ 1.100,63
36	Rubiera	€ 751,60
37	San Martino in Rio	€ 0,00
38	San Polo d'Enza	€ 133,10
39	Sant'Ilario d'Enza	€ 1.560,71
40	Scandiano	€ 2.408,72
41	Toano	€ 238,00
42	Vetto	€ 0,00
43	Vezzano sul Crostolo	€ 1.723,00
44	Viano	€ 82,00
45	Villa Minozzo	€ 1.512,10
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 120.976,79</b>

	Comuni della provincia di Rimini	Importo totale
1	Bellaria-Igea Marina	€ 811,26
2	Casteldelci	€ 1.431,00
3	Cattolica	€ 13.586,71
4	Coriano	€ 377,21
5	Gemmano	€ 124,07
6	Maiolo	€ 553,00
7	Misano Adriatico	€ 967,20
8	Mondaino	€ 120,00
9	Monte Colombo	€ 417,47
10	Montefiore Conca	€ 459,71
11	Montegridolfo	€ 450,00
12	Montescudo	€ 537,70
13	Morciano di Romagna	€ 341,00
14	Novafeltria	€ 346,06
15	Pennabilli	€ 534,92
16	Poggio Berni	€ 738,04
17	Riccione	€ 10.719,00
18	Rimini	€ 59.387,06
19	Saludecio	€ 867,00
20	San Clemente	€ 535,64
21	San Giovanni in Marignano	€ 66,80
22	San Leo	€ 767,00
23	Sant'Agata Feltria	€ 2.226,60
24	Santarcangelo di Romagna	€ 5.700,00
25	Talamello	€ 70,00
26	Torriana	€ 258,55
27	Verucchio	€ 2.737,80
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 105.130,80</b>

	Nome Ente	Importo totale
1	A.P. Bologna	€ 16.933,89
2	A.P. Ferrara	€ 4.175,59
3	A.P. Forlì Cesena	€ 12.968,36
4	A.P. Modena	€ 11.872,77
5	A.P. Parma	€ 13.034,21
6	A.P. Piacenza	€ 5.635,54
7	A.P. Ravenna	€ 29.492,19
8	A.P. Reggio Emilia	€ 28.742,91
9	A.P. Rimini	€ 7.217,50
10	Comunità Montana Appennino Bolognese	€ 0,00
11	Comunità Montana Appennino Forlivese	€ 0,00
12	Comunità Montana Appennino Cesenate	€ 0,00
13	Comunità Montana del Frignano	€ 550,24
14	Comunità Montana Unione Comuni Parma Est (Appennino Parma Est)	€ 500,00
15	Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno	€ 148,00
16	Comunità Montana Appennino Piacentino	€ 1.600,00
17	Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda	€ 0,00
18	Comunità Montana Appennino Reggiano	€ 500,00
19	Comunità Montana Alta Valmarecchia	€ 200,00
20	Unione dell'Alto Reno	€ 0,00
21	Unione Reno Galliera	€ 209,00
22	Unione Terre di Pianura	€ 0,00
23	Unione Valle del Samoggia	€ 27,00
24	Unione Valli Savena-Idice	€ 146,30
25	Nuovo Circondario Imolese	€ 3.538,15
26	Unione dei comuni Terre e Fiumi	€ 0,00
27	Unione Montana Acquacheta Romagna-Toscana	€ 0,00
28	Unione dei comuni del Rubicone	€ 0,00
29	Unione Comuni Modenesi Area Nord	€ 0,00
30	Unione del Sorbara	€ 0,00
31	Unione delle Terre d'Argine	€ 0,00
32	Unione Terre di Castelli	€ 1.079,00
33	Unione dei comuni del Distretto Ceramico	€ 0,00
34	Unione dei comuni Valli Dolo, Dragone e Secchia	€ 131,60
35	Unione Bassa Est Parmense	€ 4,60
36	Unione Pedemontana Parmense	€ 0,00
37	Unione Terre del Po	€ 0,00
38	Unione Terre Verdiane	€ 0,00
39	Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta	€ 135,10
40	Unione Valle del Tidone	€ 0,00
41	Unione Valnure e Valchero	€ 0,00
42	Unione Bassa Romagna	€ 0,00
43	Unione della Romagna Faentina	€ 150,00
44	Unione Alto Appennino Reggiano	€ 98,38
45	Unione Bassa Reggiana	€ 0,00
46	Unione Colline Matildiche	€ 0,00
47	Unione Pianura Reggiana	€ 0,00
48	Unione Terra di Mezzo	€ 0,00
49	Unione Tresinaro Secchia	€ 0,00
50	Unione Val d'Enza	€ 0,00
51	Unione della Valconca	€ 0,00
52	Unione Valle del Marecchia	€ 0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 139.090,33</b>